

BANDO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DAI PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 12/03/2026, si informano le Organizzazioni Religiose interessate che possono presentare istanza per ottenere l'erogazione di contributi derivanti dai proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria come previsto dall'apposito Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.8.2018, relativamente ai proventi derivanti all'esercizio finanziario 2023 e 2024, secondo le modalità stabilite dal presente Bando.

Premesse

- Il Regolamento Regionale 18.02.2015, n. 2, all'articolo 44, comma primo, stabilisce che "il Comune, previa intesa con le organizzazioni religiose i cui rapporti sono regolati con lo Stato, destina una quota non inferiore all'otto per cento dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, risultanti dalla relazione annuale consuntiva allegata al bilancio per chiese ed altri edifici religiosi".
- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.05.2016, con cui è stata data attuazione alle disposizioni del Regolamento di cui sopra e sono stati approvati i criteri e i parametri per la determinazione del contributo di costruzione, è stato stabilito al punto 4 dell'allegato che "il Comune, previa intesa con le organizzazioni religiose i cui rapporti sono regolati con lo Stato, destina una quota pari all'8% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria, risultanti dalla relazione annuale consuntiva allegata al bilancio, per chiese ed altri edifici per servizi religiosi".
- Il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 34 del 28.8.2018 ha approvato il Regolamento Comunale per l'assegnazione alle organizzazioni religiose dei contributi derivanti dai proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria.
- La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 92 del 12.03.2026, ha determinato le somme precise disponibili per gli esercizi finanziari 2023 e 2024, quantificandole in € 9.709,79 per il 2023 e € 11.850,64 per il 2024, e ha approvato le linee guida per l'erogazione dei fondi, demandando al Responsabile dell'Area Suape Urbanistica Edilizia Privata la predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'espletamento della procedura.

Articolo 1: Finalità

Il presente Bando, approvato con Determinazione n. 433 del 24.04.2026 dell'Area Suape Urbanistica Edilizia Privata, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 12.03.2026, con il quale sono state approvate le linee d'indirizzo per l'erogazione, ha come finalità la concessione di contributi alle organizzazioni religiose i cui immobili sono ubicati nel Comune di Marsciano.

Articolo 2: Soggetti legittimati a presentare la domanda di contributo

I soggetti che possono beneficiare del contributo sono:

- **la Chiesa Cattolica:** le richieste dovranno essere avanzate dalle autorità Ecclesiastiche Diocesane con la proposta delle priorità.

- **le Altre Confessioni Religiose:** le richieste dovranno essere avanzate dalle rappresentanze ufficiali delle confessioni riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo stesso.

Articolo 3: Edifici e interventi ammessi a contributo

1. Possono essere ammessi a contributo, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento, gli interventi realizzati sulle Chiese e sugli altri edifici per servizi religiosi.
Per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare.
2. Il contributo individuato sarà assegnato come sotto riportato:
 - La parte di quota corrispondente al **50% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria** è destinata agli interventi di riapertura di edifici inagibili già destinati al culto, restauro, risanamento, ristrutturazione, adeguamento sismico e per la messa in sicurezza o per interventi di prevenzione sismica di edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale sul territorio comunale.
 - La restante parte di quota pari al **50% degli oneri di urbanizzazione secondaria** è destinata, oltre che per gli interventi di cui sopra, anche all'acquisizione di aree previste dal PRG per chiese ed altri edifici per servizi religiosi da cedere gratuitamente in proprietà all'organizzazione religiosa, nonché per la costruzione di edifici per il culto e per le opere parrocchiali, di immobili destinati ad istituti religioso-educativi ed assistenziali e di attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive di uso pubblico.

Il Comune, d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria, può stabilire per i casi di assoluta emergenza, gli interventi sugli edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale sul territorio comunale che assumono carattere di priorità.

3. Gli interventi edilizi ammessi a contributo devono riguardare opere ubicate nel territorio del Comune.
4. Potranno essere presentate richieste di assegnazione, e successiva erogazione, di contributi relativi esclusivamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.
5. Le richieste di attribuzione fondi potranno riguardare soltanto interventi che siano regolarmente autorizzati o per i quali sia stata presentata regolare denuncia di inizio attività o richiesta di permesso a costruire. Nel caso di denuncia di inizio attività che non abbia maturato efficacia di titolo edilizio abilitativo o di permesso a costruire non ancora rilasciato, resta inteso che l'effettiva assegnazione dei contributi è comunque subordinata al perfezionamento dei procedimenti nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.
6. Potranno inoltre essere ammesse a contributo opere in corso di realizzazione o già concluse, a condizione che siano state ultimate non precedentemente ad un anno dalla data della richiesta di attribuzione del contributo. In tale ultimo caso, la successiva richiesta di erogazione del contributo a consuntivo lavori dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla determina di assegnazione. Salvo il caso di cui sopra, le richieste di erogazione delle somme assegnate dovranno essere presentate entro 3 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

Articolo 4: Tipologia di spese finanziabili e modalità

1. Sono ammesse al contributo soltanto le tipologie di intervento elencate all'articolo 3 comma 2 del presente bando, rientranti nelle casistiche e con le limitazioni previste dallo stesso articolo.
2. Sono da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto o alla manutenzione di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi comunque una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio.
3. Le spese tecniche (di progettazione, direzione lavori, controllo della sicurezza, etc.) sostenute dai richiedenti per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo precedente possono essere ammesse al contributo unitamente a quelle sostenute per i lavori. L'importo complessivo delle spese tecniche non potrà risultare superiore al dieci per cento dell'importo dei lavori.
4. Ogni singolo intervento potrà essere ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.
5. Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento di cui al comma 2 dell'articolo precedente e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo. In ogni caso, ciascun intervento potrà ottenere l'assegnazione di un contributo ai sensi del presente regolamento per non più del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale dei lavori previsto. Parimenti, in fase di liquidazione delle spese sostenute, e debitamente documentate come specificato al seguente art. 8, non potrà essere erogato più del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale del costo effettivo dell'intervento e comunque, in nessun caso, somme superiori a quelle a tal fine già accantonate.
6. I singoli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura massima del 50% (cinquanta per cento) della parte di spesa residua non finanziata. Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente, a mezzo di apposita autocertificazione, l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.
7. Non può essere presentata richiesta di ulteriore contributo per gli interventi che hanno già usufruito di contributi negli anni precedenti, salvo i casi in cui sia stato presentato un piano pluriennale d'intervento ed i casi in cui il contributo sia stato assegnato in misura ridotta. In tale ultimo caso, la richiesta deve riguardare la sola parte residua.
8. Qualora la somma complessiva da erogare sia inferiore ad € 10.000,00 o sia presentata una sola istanza sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 comma 2, ad una unica erogazione dell'intero importo previsto.

Articolo 5: Termine e modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda al Comune, a pena di esclusione, entro il giorno **29.06.2026**. Non saranno accettate le domande che dovessero pervenire, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza indicata.
2. La domanda di partecipazione, sottoscritta dai soggetti legittimati alla presentazione stessa di cui all'articolo 2 del presente bando, dovrà essere presentata tramite:
 - o posta elettronica certificata all'indirizzo comune.marsciano@postacert.umbria.it;
 - o protocollo dell'Ente negli orari di apertura dello stesso;
 - o raccomandata con RR all'indirizzo: Comune di Marsciano Largo Garibaldi 1, 06055 Marsciano (Pg);
3. La domanda è redatta sull'apposito modello e corredata di tutta la documentazione indicata al successivo articolo 6.

4. Il Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, può richiedere eventuali integrazioni di documenti assegnando agli interessati ulteriori 30 giorni per il completamento dalla domanda: tale termine è da intendersi perentorio, decorso il quale la domanda incompleta verrà ritenuta rinunciata ed esclusa dall'assegnazione.

Articolo 6: Documentazione da allegare al modulo di domanda

1. La domanda e le eventuali dichiarazioni sostitutive, per poter essere ritenute valide, dovranno essere rese e sottoscritte dal soggetto dichiarante, sotto la sua personale responsabilità ed accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La produzione della fotocopia del documento di identità di chi firma è prevista a pena di esclusione dalla procedura di assegnazione.

Nell'ipotesi in cui intervenga un procuratore a presentare e sottoscrivere l'istanza, a pena di esclusione, dovrà essere prodotta la relativa procura notarile (originale o copia autenticata), ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal delegante con allegata fotocopia del documento di identità.

Il richiedente dovrà possedere, al momento della richiesta di contributo, i requisiti previsti dall'art. 94, comma 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, in particolare sotto la propria responsabilità dovrà dichiarare nelle forme previste dal DPR 445/2000 quanto segue:

- o non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quaterdecies del codice penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
 - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
 - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
 - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
 - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 - che non sussistano nei propri confronti ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 2. La domanda, dovrà altresì essere corredata della documentazione prevista nella "Tabella A" allegata al Regolamento Comunale di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28.8.2018 ed ivi riportata:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile e del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo stesso specificando se trattasi dell'affittuario e/o gestore dell'immobile;
 - b) Documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato ovvero documentazione che dimostri che il Culto è ammesso nello Stato Italiano;
 - c) Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, comunicazione attività edilizia) compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui si è riferito l'intervento o della pratica edilizia presentata ovvero dichiarazione del progettista circa la non necessità di specifiche autorizzazioni;
 - d) Copia degli elaborati grafici di progetto dell'intervento in conformità al titolo edilizio o pratica di cui al punto precedente (tale corrispondenza dovrà essere espressamente attestata da Tecnico abilitato);
 - e) Relazione tecnica esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento. La Relazione dovrà documentare l'eventuale urgenza dell'intervento (per incolumità pubblica e per salvaguardia del bene da ristrutturare) e l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento;
 - f) Computo metrico estimativo dei lavori, sulla base dei prezzi contenuti nel Prezziario della Regione Umbria, vigente alla data di presentazione della domanda ed indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo redatto e firmato da tecnico abilitato. L'importo complessivo delle spese tecniche non potrà risultare superiore al dieci per cento dell'importo dei lavori;
 - g) Documenti giustificativi delle spese eventualmente già sostenute (fatture per prestazioni professionali, per forniture o per esecuzione dei lavori) esplicitamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo;
 - h) Eventuale programma dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, contenente il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità, a cui far carico per l'erogazione dei contributi;
 - i) Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico.
- 3. Si ricorda inoltre che l'esecuzione dei lavori dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene, salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in particolare il richiedente dovrà trasmettere al Comune:

- il nominativo di tutte le imprese e degli artigiani presenti in cantiere;
- la eventuale notifica preliminare, in conformità al D.Lgs. 81/08, e ogni aggiornamento durante le fasi operative.

Articolo 7: Procedimento per l'assegnazione del contributo

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Responsabile del procedimento, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al Bando e al Regolamento predispone due elenchi per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo, specificando l'importo totale dei lavori previsto, l'importo richiesto come contributo, ed il conseguente rapporto percentuale.
2. Le graduatorie saranno soggette alle forme di pubblicità di cui al D.Lgs 33/2013.
3. Per la redazione della graduatoria relativa agli interventi sugli edifici esistenti si terrà conto delle seguenti priorità:
 - Ristrutturazione e consolidamento di edifici dichiarati inagibili già destinati al culto.
 - Adeguamento sismico e per la messa in sicurezza o per interventi di prevenzione sismica;
 - Ristrutturazione edilizia;
 - Restauro e risanamento conservativo.
4. Per la redazione della graduatoria relativa alle aree per nuovi edifici esistenti si terrà conto delle seguenti priorità:
 - Acquisizione aree da destinare alla costruzione di edifici religiosi;
 - Costruzione di edifici per il culto;
 - Costruzione di edifici per fini educativi ed assistenziali;
 - Costruzione di edifici per attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive di uso pubblico.
5. In caso di progetti con lo stesso grado di priorità si terrà conto dell'ubicazione dell'immobile o dell'area da acquisire dando priorità agli interventi previsti in aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004, successivamente di quelli siti in Aree classificate come zona "A" nel vigente PRG, infine della data di presentazione dell'istanza.
6. Dell'attribuzione dei contributi viene data comunicazione agli interessati con l'indicazione delle prescrizioni stabilite per l'erogazione di cui all'articolo successivo.

Articolo 8: Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione dei contributi sarà disposta dal Responsabile del Procedimento, sulla base dell'importo ammesso, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, previa presentazione da parte dei soggetti beneficiari della documentazione di cui alla tabella B e sotto riportata:
 - a) Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, comunicazione attività edilizia), compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l'intervento ovvero dichiarazione del progettista/Direttore dei Lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni. Dichiarazione del Direttore dei Lavori di rispondenza delle lavorazioni eseguite ai titoli edilizi, compreso documentazione fotografica, indicazione delle imprese che hanno eseguito i lavori, attestazione/documentazione comprovante la verifica della regolarità contributiva delle imprese durante l'esecuzione lavori e al pagamento dello stato finale;
 - b) Documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento, rappresentati dalle fatture e/o ricevute quietanzate, esplicitamente riferiti alle opere ammesse a contributo; In particolare si evidenzia che:

- Le fatture quietanziate dovranno essere emesse dalle ditte/artigiani che preventivamente sono state comunicate all'ufficio Edilizia e ugualmente corrispondere con le ditte inserite nella eventuale notifica preliminare.
 - Le fatture dovranno indicare: la data di esecuzione lavori che dovrà essere coerente con il periodo di validità dei titoli abilitativi; il dettaglio dei lavori eseguiti, dovrà essere corrispondente (seppur sinteticamente) con le voci del computo metrico estimativo; l'importo, dovrà corrispondere, ovvero essere confrontabile, con gli importi del computo metrico estimativo.
- o c) Dichiarazione in forma di autocertificazione del Direttore dei Lavori che attesti la congruenza economica dei lavori eseguiti rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa sottoscritta anche dal rappresentante legale del soggetto richiedente.

L'erogazione avverrà altresì a seguito dell'accertamento della completezza e validità della documentazione sopra descritta da parte dell'ufficio.

2. L'erogazione sarà emessa entro trenta giorni dalla richiesta e dalla conseguente presentazione della documentazione di rito o integrazione della medesima se ritenuta incompleta.
3. L'Amministrazione, in sede di erogazione, si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulla conformità dei lavori effettuati rispetto alla documentazione depositata.

Articolo 9: Inadempienze, decadenze e revoche

1. Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi, senza necessità di espresso provvedimento:
 - o a) mancato ritiro del permesso per costruire, e/o mancata integrazione della documentazione richiesta per la definizione della pratica edilizia;
 - o b) mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dal permesso di costruire, dalla SCIA, o dalla attività edilizia libera, fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse;
2. Il contributo è revocato e recuperata la somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali, nei casi seguenti:
 - o a) mancato adempimento degli obblighi stabiliti nella eventuale convenzione o nell'impegno sottoscritto per gli importi inferiori a 10.000 €;
 - o b) sia constatata, in sede di liquidazione di rendiconto finale, la realizzazione di interventi difformi da quelli autorizzati ed ai quali il contributo era destinato;
3. Nel caso i soggetti che richiedono i contributi non rispettino le previste scadenze, la loro istanza di contributo sarà ritenuta rinunciata e la relativa pratica definitivamente archiviata senza seguito.

Articolo 10: Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali raccolti, o comunque acquisiti per tale scopo, è effettuato per l'esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione delle richieste di concessione del contributo di cui al presente bando, secondo le disposizioni di cui al regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/90 e della deliberazione di Giunta che ha approvato il bando, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati stessi.

2. È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione di statistiche riguardanti il servizio.
3. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi determinerà l'impossibilità di dar corso alla richiesta.
4. Il trattamento sarà effettuato a cura delle persone fisiche autorizzate, preposte alle relative attività procedurali, e impegnate alla riservatezza.
5. I dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
6. I dati non sono oggetto di diffusione o di comunicazione, fatti salvi i casi previsti da norme di legge o di regolamento.
7. Agli interessati sono riconosciuti i diritti previsti dall'art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, e in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'integrazione se incompleti o inesatti, la limitazione, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo la richiesta al Comune di Marsciano in qualità di Titolare del trattamento Largo Garibaldi, 1-06055 Marsciano, oppure al Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer "DPO") del Comune di Marsciano e-mail: rpd@comune.marsciano.pg.it.
8. Infine gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n. 121-00186 Roma.

Articolo 11: Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Responsabile dell'Area Suape Urbanistica Edilizia Privata, Geom. Paolo Biscarini.

Per informazioni e chiarimenti i soggetti interessati potranno rivolgersi all'Area Suape, Urbanistica, Edilizia Privata, ai seguenti contatti:

- **Geom. Paolo Biscarini**
- **Telefono:** 075/8747210
- **Email:** p.biscarini@comune.marsciano.pg.it

Marsciano, 29/04/2026

Area Suape Urbanistica
Edilizia Privata
Geom. Paolo Biscarini